

TAR Lazio, Sezione II Roma - Sentenza 19/06/2006 n. 4814
legge 109/94 Articoli 10, 30 - Codici 10.2, 10.3, 30.2

La regolarità contributiva costituisce requisito sostanziale di partecipazione alla gara, per cui non può attribuirsi alcun effetto sanante alla domanda di dilazione e di rateizzazione del debito contributivo, presentata dalla ditta interessata, che trova suo presupposto in uno stato di irregolarità contributiva (in ordine a vicende analoghe, cfr. Cons. Stato, Sez. V, 1706 - 24 marzo 2001; TAR Basilicata n. 667/2001). Tra i requisiti speciali di capacità tecnico finanziaria e tecnico organizzativa previsti dall'art. 10, comma 1 quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. la giurisprudenza ricomprende anche il requisito della regolarità contributiva (Cons. Stato, Sez. V, 5517 - 18 ottobre 2001). Ciò in quanto la regolarità contributiva, richiesta dall'art. 75, comma 1, lett. e), del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., così come modificato dal D.P.R. n. 412/2000 e dall'art. 2 della legge n. 266/2002 quale presupposto per la partecipazione ad una gara per l'affidamento di un appalto pubblico, deve necessariamente essere una costante per l'impresa interessata che concorre a provare l'affidabilità, diligenza e serietà dell'impresa medesima e rappresenta un indice rivelatore della correttezza della impresa nei rapporti con le proprie maestranze. Pertanto, come anche rilevato in giurisprudenza, l'incameramento della cauzione provvisoria costituisce lo strumento attraverso il quale la P.A. sanziona l'impresa nei confronti della quale venga accertata la mancanza del possesso dei requisiti autodichiarati appurandosi la falsità delle dichiarazioni fatte, e dunque l'inaffidabilità della impresa stessa (Cons. Stato, Sez. V, 4789 - 28 giugno 2004). L'incameramento della cauzione provvisoria è sanzione che si applica automaticamente in caso di esclusione dalla gara per falsità o mancanza dei requisiti dichiarati. Pertanto non è necessario inviare all'impresa la comunicazione di avvio del procedimento prevista dalla legge n. 241 del 1990 e si può procedere alla escussione della cauzione anche se questa sanzione non è prevista in modo esplicito dal bando di gara (Cons. Stato, Sez. V, n. 1344/2001).